



COMUNE DI LIVORNO

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

DETERMINAZIONE N. 9288 DEL 01/12/2023

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ETRURIA SOCCORSO – EX ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE DI INSERIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE FIRMATA IL 3/11/2022 – INSERITA TRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E/O RIMOZIONE DI PIANTE ARBOREE PERICOLANTI O CADUTE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Dato atto che, con determinazione n. 5160 del 17/08/2022 è stato approvato lo schema di convenzione con le associazioni di volontariato di protezione civile, operanti nel territorio comunale di Livorno, per l'inserimento nelle componenti del Servizio di Protezione civile comunale (da ora in poi "convenzione originaria"), convenzione poi sottoscritta con le associazioni interessate del territorio livornese, in data 03/11/2022, per il triennio 2022-2024, con eventuale proroga di due anni;

Dato atto che, con determinazione n. 4664 del 21/06/2023 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo alla suddetta convenzione originaria, atto aggiuntivo già sottoscritto dalle associazioni e dal Comune, con il quale si modifica, tra gli altri, l'articolo 10 della convenzione originaria;

Richiamato l'art 10 della predetta convenzione originaria, così come modificato dal citato atto aggiuntivo, che prevede espressamente la possibilità, per il Comune, al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili, di adottare specifici provvedimenti, al fine di integrare le risorse finanziarie già impegnate, per lo svolgimento delle stesse attività previste dalla convenzione medesima;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 03/11/2023, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

Richiamata l'Ordinanza n. 5 del 05/11/2023 con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi più sopra richiamati, ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Toscana;

Richiamata, altresì, l'Ordinanza Commissariale n. 98 del 15/11/2023, di prima ricognizione dei comuni interessati dall'evento tra cui rientra anche il Comune di Livorno (come da allegato A dell'ordinanza stessa);

Preso atto che gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 anche nel territorio del Comune, hanno determinato, e tuttora determinano, un sempre maggior coinvolgimento di tutte le componenti del Servizio di protezione civile comunale, al fine di porre in essere le conseguenti attività strettamente collegate a quelle previste dall'art. 4 della convenzione originaria, con particolare riferimento alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o rimozione di piante arboree pericolanti o cadute;

Dato atto che le suddette attività non rientrano nelle attività indicate nell'art. 4 della convenzione originaria;

Ritenuto, pertanto, a mente del richiamato articolo 10 della convenzione originaria – modificato come sopra richiamato – di adottare specifici provvedimenti al fine di integrare le risorse finanziarie già impegnate, consentendo in tal modo di fare fronte alle necessarie attività, collegate a quelle di cui all'art. 4, nonché di disporre delle necessarie attrezzature, strumentali alle necessità di assistenza alla popolazione;

Richiamata la manifestazione di interesse indirizzata alle Associazioni già inserite fra le componenti del Servizio di Protezione civile comunale ai sensi della convenzione originaria, finalizzata ad individuare una di queste associazioni con cui stipulare una nuova convenzione col Comune di Livorno (da ora in avanti “convenzione derivata”) per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o rimozione di piante arboree pericolanti o cadute;

Dato atto che alla manifestazione di interesse hanno risposto le organizzazioni di volontariato nel seguito indicate:

- ETRURIA SOCCORSO - codice fiscale 92066840494 con sede in Livorno Via Ugo Foscolo n. 48/B;
- C.I.S.O.M. – FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - codice fiscale 97679580585, con sede legale in Roma, in via Condotti n. 68 e sede operativa in Livorno, via Fagioli n. 1;
- A.N.C. - Associazione Nazionale Carabinieri, Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile Livorno 105 – codice fiscale 92072100495, con sede in Livorno, via del Fante, n. 8;

Dato altresì atto che con nota email del 09/11/2023, è stato richiesto alle suddette associazioni di trasmettere entro la data del 14/11/2023 ore 12.00, successivamente prorogata al 20/11/2023 ore 12.00, la documentazione attestante le abilitazioni dei volontari alle attività di cui alla presente convenzione con particolare riferimento alle attività con uso di funi su alberi (riferimento Mod. B, art. 116, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e taglio di alberature con uso di motosega, nonché i relativi curriculum vitae;

Preso atto di quanto segue:

- A.N.C., con nota email del 10/11/2023 (agli atti della procedura) rinunciava alla candidatura;

- ETRURIA SOCCORSO, con nota email del 20/11/2023 e successiva integrazione (agli atti della procedura) trasmetteva la documentazione richiesta;
- C.I.S.O.M. non dava riscontro alla richiesta suddetta;

Dato atto, per quanto sopra esposto, di procedere alla stipula di una convenzione con l'Associazione Etruria Soccorso, codice fiscale 92066840494, con sede in Livorno Via Ugo Foscolo n. 48/B, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o rimozione di piante arboree pericolanti o cadute;

Visto lo schema di convenzione derivata, e ritenuto di approvarlo quale parte integrante del presente atto;

Considerato pertanto che, in conseguenza di quanto sopra esposto, è stato richiesto, per l'annualità 2023, un incremento di risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad € **3.000,00**, da potersi destinare al rimborso di spese sostenute per lo svolgimento di attività rientranti nella convenzione di cui trattasi connesse anche all'evento calamitoso che ha colpito il territorio comunale di Livorno a partire dal giorno 2 novembre 2023 (variazione di bilancio divenuta esecutiva con delibera di Giunta Comunale n. 739 del 07/11/2023);

Dato atto che, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del TUEL, le risorse finanziarie da destinare all'associazione di volontariato più sopra richiamata a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività svolte nell'ambito della convenzione di cui trattasi, risultano pari ad € **3.000,00** e trovano copertura al Cap. **9324** "Trasferimento Protez. Civile" del PEG 2023/2025, annualità 2023, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;

Ritenuto necessario impegnare, in favore dell'Associazione Etruria Soccorso, la somma di € **3.000,00** sul Cap. **9324** "Trasferimento Protez. Civile" del PEG 2023/2025, **annualità 2023**, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001, codice anagrafico beneficiario 36860;

Dato atto che il programma dei conseguenti pagamenti, derivanti dagli impegni di spesa di cui al precedente capoverso, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio ex art 183 comma 8 del TUEL;

Dato atto che, per gli anni successivi a quello in corso, a seguito di eventuali modifiche in aumento che potranno intervenire sugli specifici annuali stanziamenti di bilancio, il budget per lo svolgimento delle attività convenzionali potrà essere incrementato, senza necessità di sottoscrizione di specifico atto integrativo alla convenzione derivata;

Dato atto che le attività di cui trattasi sono escluse dall'obbligo di richiesta del CIG, anche in forma semplificata, in quanto vengono svolte nell'ambito di convenzioni, stipulate con organismi senza scopo di lucro, che prevedono esclusivamente rimborsi spese non forfettari, dietro presentazione di documentazione idonea ad attestare le spese effettivamente sostenute;

Dato, infine, atto che dette risorse finanziarie saranno liquidate a titolo esclusivo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate, e comunque nel limite massimo del budget disponibile;

Dato atto che il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con eventuali altri contributi o sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza, a copertura delle medesime spese.

Preso atto delle comunicazioni relative al Conto dedicato, presentate dall'associazione, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" (allegato parte non integrante del presente provvedimento);

Preso, altresì, atto della dichiarazione sulla non assoggettabilità a DURC (allegato parte non integrante del presente provvedimento);

Vista la nota dei Servizi Finanziari Prot. n. 21977 del 19/02/2021 in materia di trattamento fiscale dei contributi erogati dall'Ente;

Considerato che in fase istruttoria sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari al corretto inquadramento fiscale del contributo economico per rimborso spese in questione, anche con l'ausilio del modello, di cui alla nota sopra citata, compilato e sottoscritto dalle associazioni di volontariato più sopra richiamate, destinatarie del contributo per rimborso spese e poi trasmesso all'Ufficio scrivente (allegati al presente atto come parte non integrante);

Considerato pertanto che la natura della somma da erogare, di cui al presente atto, è quella di un contributo fuori campo Iva e che si procede alla non applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES, con l'obbligo di rivalsa, (ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73), ricorrendo la seguente fattispecie: trattasi di associazioni di volontariato non svolgenti attività di tipo commerciale, non soggette all'applicazione di alcuna ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 460/97;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto "*Codice della protezione civile*", con particolare riferimento a:

- l'art. 3, comma 3, che sancisce il principio di sussidiarietà nell'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale;
- l'art. 4 che, al comma 1, definisce le componenti del servizio nazionale di protezione civile, tra cui sono ricompresi anche gli enti locali, mentre al comma 2 del medesimo articolo, dispone che le componenti del servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'art. 13;
- l'art. 12, comma 2, *lettera h)*, secondo cui i comuni assicurano le attività di protezione civile anche attraverso l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, più sopra richiamato;
- l'art. 13, che, al comma 1, individua le strutture operative del servizio di protezione civile nazionale, tra cui rientra, come esplicitato alla lettera e), il volontariato organizzato di protezione civile;

Visto il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017, avente ad oggetto "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*" ed in particolare l'art. 56, secondo cui le Amministrazioni pubbliche, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, sanciti all'art. 55 del medesimo decreto legislativo, nell'assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato, convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli al ricorso al mercato; tali convenzioni

possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Richiamato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, “*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*” e s.m.i. e richiamati, in particolare:

- gli artt. 3, 11 e 13 che, nel ribadire il principio di sussidiarietà, normano, a livello territoriale, le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore;
- l’art 15, secondo cui, gli enti locali, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato specifiche convenzioni che possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Visto il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 5, ultimo disposto, secondo cui “*I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*”;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i., “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’art. 12 rubricato “*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*”;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, con particolare riferimento all’art. 26 “*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*”, secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata, altresì, la Delibera ANAC n. 468 del 16/06/2021, in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché la Circolare del Segretario Generale Prot. n. 127588 del 21/10/2021, sulle indicazioni operative per la pubblicazione degli atti di cui trattasi;

Ritenuto necessario, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 33/2013, pubblicare l’atto di cui trattasi sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nell’area dedicata della sezione “*amministrazione trasparente*”;

Dato atto del rispetto delle misure anticorruzione previste, per lo specifico processo, dalla sottosezione n. 2.3 “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO 2023-2025, approvato con Delibera di G.C. n. n. 50/2023;

Dato, altresì, atto del rispetto della normativa sulla privacy (REG UE 679/2016, D.Lgs.196/2003 e s.m.i.) in relazione alla redazione del presente atto nonché con riferimento ai suoi allegati;

Dato atto che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della Legge n. 241/1990, Capo II (artt. 4-6 bis) è l'Ing. Jacopo Tamberi in qualità di Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, a cui è stato conferito detto incarico con Determinazione n. 8117 del 26/10/2023, nonché attribuita la delega interorganica delle funzioni gestionali con Provvedimento n. 8126 del 26/10/2023;

Dato, altresì, atto che, in attuazione dell'articolo 6 bis della L. 241/1990, come modificata dalla L. 190/2012 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, è stata rilasciata dal Responsabile del procedimento, la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e che la stessa è conservata agli atti del fascicolo del procedimento di cui trattasi;

Dato atto che il sottoscritto Ing. Lorenzo Lazzerini, Dirigente del Settore "Protezione Civile e Demanio", a cui è stato conferito detto incarico, con Ordinanza sindacale n. 278 del 30/09/2021 e successivi provvedimenti confermativi, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara, con riferimento alla propria persona, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come integrata dalla Legge n. 190/2012 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 ed attesta, attraverso la medesima sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 423 del 15/07/2022, l'insussistenza, per tutti i soggetti che hanno partecipato all'attività procedimentale, delle condizioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10;

Visto il D. Lgs. 267/2000, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare l'art. 183 c. 7, che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Verificato, dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento, quanto stabilito nell'art. 183 c. 8 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L. e s.m.i. con particolare riferimento alle funzioni ed alla responsabilità della dirigenza (art. 107) e ravvisata la propria competenza all'adozione dell'atto di cui trattasi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, espresso sul presente atto come, previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, "*Sistema regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività*" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. Toscana n. 69/R del 01/12/2004, "*Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza"*)"

e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all'art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;

- il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, "*Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)*" e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all'art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale e richiamati, in particolare, il Capo IV "*Disposizioni per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni di volontariato regionale*", il Capo VI "*Norme e procedure sui benefici di legge*", da intendersi quali rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate dalle associazioni di volontariato, in occasione di attività e di interventi autorizzati, nell'ambito di emergenze di protezione civile, nonché l'art. 29 del Regolamento regionale n. 62/R del 30/10/2013, più sopra richiamato;
- il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012, avente ad oggetto "*Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto*" ed i relativi allegati, con riferimento alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;
- il vigente Piano di protezione civile comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 30/06/2021, nonché aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 846 del 30/12/2022 avente ad oggetto "*Aggiornamento Relazione Generale del Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128/2021*";
- il Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022;
- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 739 del 07/11/2023, con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse necessarie per finanziare le attività della convenzione derivata;

Visti altresì:

- la Delibera di G. C. n. 424 del 20/06/2023, avente ad oggetto "*Riorganizzazione dell'ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente Deliberazione G.C. n. 526/2020 in relazione all'attuazione del PNRR.*";
- la Determinazione del Direttore Generale n. 4776 del 23/06/2023, avente ad oggetto: "*Riorganizzazione dell'Ente – Modifiche al funzionigramma approvato con determina n. 8474 del 15/12/2022*";
- l'Ordinanza Sindacale n. 230 del 29/06/2023, avente ad oggetto "*Riorganizzazione dell'ente - conferimento incarichi dirigenziali ad interim e conferma incarichi dirigenziali già attribuiti con ordinanza sindacale n. 522/2022 - aggiornamento sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento dei titolari*";
- la Determinazione n. 8117 del 26/10/2023, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Ufficio Protezione Civile all'Ing. Jacopo Tamberi, con decorrenza dal 26/10/2023 e fino alla data di scadenza del mandato amministrativo, fatte salve eventuali proroghe o revoche;
- la Determinazione n. 8126 del 26/10/2023, di delega interorganica di funzioni al titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Ufficio Protezione Civile, Ing. Jacopo Tamberi, di attribuzione responsabilità dei procedimenti, di nomina a preposto e di assegnazione del personale all'interno del Settore Protezione Civile e Demanio;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 30/09/2022 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 248 del 23/12/2022, “Nota di aggiornamento al DUP: approvazione” e successivi aggiornamenti;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 194 del 29/09/2023, di approvazione del DUP 2024-2026;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 23/12/2022 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 831 del 23/12/2022 e s.m.i., di approvazione del PEG 2023-2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31/01/2023 e s.m.i., di approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025;

DETERMINA

- 1. di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare**, quale parte integrante del presente provvedimento, lo schema di convenzione derivata da sottoscrivere con l’associazione ETRURIA SOCCORSO - codice fiscale 92066840494 con sede in Livorno Via Ugo Foscolo n. 48/B;
- 3. di dare atto** che, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese” del TUEL, le risorse finanziarie da destinare all’associazione di volontariato più sopra richiamata a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività svolte nell’ambito della convenzione di cui trattasi, risultano pari ad € **3.000,00** e trovano copertura al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, annualità 2023, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
- 4. di impegnare** la spesa massima di € **3.000,00** e trovano copertura al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, **annualità 2023**, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001, in favore dell’Associazione Etruria Soccorso (codice anagrafico beneficiario 36860);
- 5. di dare atto** che il programma dei conseguenti pagamenti, derivanti dagli impegni di spesa di cui al precedente capoverso, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio ex art 183 comma 8 del TUEL;
- 6. di dare atto** che le suddette risorse finanziarie saranno impiegate esclusivamente per il rimborso, a favore dell’associazione convenzionata, delle spese sostenute durante lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione di cui trattasi;
- 7. di trasmettere**, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, a mezzo email ordinaria, all’associazione;
- 8. di pubblicare**, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 33/2013, il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nell’area dedicata, della sezione “amministrazione trasparente”;

9. **di trasmettere** ai sensi dell'art. 183 c. 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;
10. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale on line, o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dal medesimo termine;
11. **di dare atto** che, il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 gg, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012).

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi art. 21, D. Lgs. 82/2005, dal Dirigente del Settore Protezione Civile e Demanio, Ing. Lorenzo Lazzerini.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

LORENZO LAZZERINI / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 5f4d9a09f4ebce58ed1cc23dcbd96bfefd8bb3656e06a3b716ebc9c13e97a98c

Firme digitali presenti nel documento originale


LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.9288/2023

Data: 01/12/2023

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ETRURIA SOCCORSO – EX ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE DI INSERIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE FIRMATA IL 3/11/2022 – INSERITA TRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E/O RIMOZIONE DI PIANTE ARBOREE PERICOLANTI O CADUTE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=88f03656ec57e8f5_p7m&auth=1

ID: 88f03656ec57e8f5

della Regione Toscana) con sede in Livorno Via Ugo Foscolo n. 48/B, rappresentata dal Presidente *Omissis*, nato a *omissis*, il *omissis* e domiciliato per la carica ove sopra (in seguito semplicemente “l’associazione”);

VISTI E RICHIAMATI

- l’articolo n. 118, della Costituzione della Repubblica italiana;

- il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i., “*Codice della Protezione Civile*”, in particolare gli artt. 2, comma 6, 3, comma 3, 4, commi 1 e 2, 12, comma 2, 13, comma 1;

- il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i., “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, in particolare gli artt. 55 e 56;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;

- la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, “*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*” e s.m.i. e richiamati, in particolare, gli artt. 3, 11, 13 e 15;

- il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 e s.m.i., “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” ed in particolare l’art. 3, comma 5, ultimo disposto;

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare gli articoli 1, comma 1 *bis*, 11 e 12;

- il Codice Civile, in specie le disposizioni in materia di obbligazioni e

contratti (artt. 1173 e ss.);

- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020 e s.m.i., “*Sistema regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività*”, con particolare riferimento all’art. 10;

- il D.P.G.R. Toscana n. 69/R del 01/12/2004, “Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza"" e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all’art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione – nelle parti ancora in vigore – fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;

- il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)” e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all’art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione – nelle parti ancora in vigore – fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;

- il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012, avente ad oggetto “Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13

aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto” ed i relativi allegati, con riferimento alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;

- il vigente Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 30/06/2021, nonché aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 846 del 30/12/2022 avente ad oggetto *“Aggiornamento Relazione Generale del Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128/2021”*;
- il Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022;
- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017.

PREMESSO

- che i comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, possono avvalersi dell’operato di cittadini – sia singoli che associati – per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune, in ottemperanza al proprio Statuto, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e favorisce l’attività delle libere forme associative e di volontariato nel rispetto reciproco di autonomia;
- che il Sistema di Protezione Civile, per poter operare al meglio, richiede il più ampio coinvolgimento del volontariato di protezione civile, ed in particolare la massima valorizzazione delle sue risorse;
- che il Comune, al fine di avere una visione unitaria delle esigenze ed

iniziative presenti sul territorio e per utilizzare al meglio le risorse finanziarie, intende assicurare le attività di protezione civile di propria competenza anche attraverso le associazioni di volontariato di protezione civile sopra indicate (nel seguito “associazioni”);

- che fra il Comune di Livorno ed alcune associazioni – individuate con procedura ad evidenza pubblica formalizzata da un “*Avviso pubblico finalizzato alla individuazione delle associazioni di volontariato organizzato di protezione civile da inserire tra le componenti del servizio di protezione civile comunale, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di Livorno*” (di seguito, semplicemente, “avviso pubblico”) di cui alle determinazioni dirigenziali n. 3821 del 15/06/2022, n. 3891 del 16/06/2022 e n. 4346 del 05/07/2022 – è stata stipulata, con durata triennale, una convenzione (nel seguito “convenzione originaria”), il cui schema è stato approvato con provvedimento n. 5160 del 17/08/2022, per l’inserimento fra le componenti del servizio di Protezione civile comunale delle suddette organizzazioni di volontariato, in base ad una graduatoria approvata con le determinazioni dirigenziali nn. 4783 e 4792 del 26/07/2022;

- che all’art. 4 della suddetta convenzione originaria sono definite (ed indicativamente elencate, senza valore tassativo) le attività che le associazioni garantiscono, e per le quali si impegnano ad assicurare il supporto e la collaborazione, secondo quanto proposto nel progetto presentato nell’ambito del sopra citato avviso pubblico, nonché secondo quanto previsto nell’avviso stesso;

- che è stato sottoscritto, fra il Comune di Livorno e le associazioni firmatarie della convenzione originaria, un atto aggiuntivo alla convenzione stessa, il

cui schema è stato approvato con provvedimento n. 4664 del 21/06/2023, con il quale si modifica, fra gli altri, l'articolo 10 della convenzione originaria;

- che all'art. 10 della convenzione originaria, così come modificato con il sopra citato atto aggiuntivo, si prevede espressamente che *“Il Comune, al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili, al fine di integrare le risorse finanziarie già impegnate, potrà adottare specifici provvedimenti per lo svolgimento delle medesime attività previste dalla presente convenzione.”*;

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 03/11/2023, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

- che, in occasione dei sopra citati eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio comunale, si sono resi necessari interventi di messa in sicurezza oppure di rimozione di alberature intere o di loro parti, allo scopo di scongiurare possibili cadute di rami o interi alberi e/o ripristinare la normale viabilità di strade pubbliche ostruite e/o rimuovere grossi rami o intere piante che avevano colpito, cadendo, mezzi o altri beni privati o pubblici;

- che, non rientrando le suddette lavorazioni nelle attività indicate nell'art. 4 della convenzione originaria, si rende necessario, a mente del richiamato art. 10 della stessa convenzione, adottare specifici provvedimenti al fine di integrare le risorse finanziarie già impegnate, consentendo in tal modo di fare fronte alle necessarie attività, collegate a quelle di cui all'art. 4, strumentali alle necessità di soccorso alla popolazione colpita da eventi emergenziali ex art. 2, comma 6, del *“Codice della Protezione civile”* di cui al Decreto

Legislativo n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i.;

- che quanto sopra premesso costituisce parte integrante della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Le parti, come sopra costituite, convengono che, in occasione di eventi atmosferici in esito ai quali una o più essenze arboree nel territorio comunale vengono segnalate come pericolanti oppure cadono anche parzialmente, l'associazione, con organizzazione e mezzi propri, garantisce, mediante l'impiego di propri volontari e volontarie in possesso di abilitazione alle attività con uso di funi su alberi (riferimento Mod. B, art. 116, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), l'esecuzione dei necessari ed indifferibili interventi di messa in sicurezza e/o spostamento di eventuale materiale vegetale caduto, al fine di eliminare la loro pericolosità e/o liberare eventuali beni privati o pubblici rimasti coinvolti nella loro caduta.

Il Comune provvede al rimborso delle spese sostenute dall'associazione, legate allo svolgimento delle suddette attività, secondo le modalità più avanti specificate e nel limite massimo delle risorse finanziarie di cui al successivo art. 6.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE

Per l'associazione resta designato il Responsabile Operativo già indicato nell'ambito della convenzione originaria, e restano validi, come già indicati nell'ambito di detta convenzione, sia l'indirizzo di posta elettronica che il numero di telefono di riferimento, nonché l'eventuale numero telefonico di reperibilità specifico.

L'associazione assicura, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la disponibilità di organico, mezzi e attrezzature di proprietà, intestati all'associazione o in comodato d'uso alla stessa, a suo tempo già proposti nel progetto presentato nell'ambito dell'avviso pubblico, ed il mantenimento delle stesse in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

Il soggetto opportunamente individuato nell'ambito dell'organizzazione dell'associazione è "datore di lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Si dà atto tra le parti che, per effetto della presente convenzione, non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i membri dell'associazione ed il Comune, neanche a titolo precario od a tempo determinato.

L'associazione solleva il Comune da qualsiasi responsabilità, civile e penale, garantendo che i propri volontari e volontarie, nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione, vengono individuati secondo i seguenti requisiti:

- maggiore età;
- abilitazione alla guida (patente di guida correlata al tipo di mezzo condotto);
- idoneità fisica allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
- adeguate preparazione e consapevolezza circa le attività oggetto della presente convenzione;
- possesso di abilitazione alle attività con uso di funi su alberi (riferimento

Mod. B, art. 116, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

- dotazione di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), di mezzi ed attrezzature conformi alle rispettive normative in vigore;

- copertura assicurativa (con esplicita menzione delle specifiche attività di cui alla presente convenzione) contro eventuali danni patiti dai volontari e dalle volontarie che svolgono le specifiche attività oggetto della presente convenzione, nonché di responsabilità civile verso terzi per danni conseguenti all'espletamento delle attività medesime.

In caso di infortuni ai volontari o alle volontarie, o danni a terzi durante l'espletamento delle attività, l'associazione risponde direttamente, manlevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità.

In caso di danni ai mezzi operativi dell'associazione, che non fossero eventualmente rimborsati da coperture assicurative a qualsiasi titolo operanti, occorsi durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, vale quanto disposto dall'art. 7 della Convenzione originaria, rubricato "*Rimborso danni ed eventuale utilizzo dell'importo a tal fine accantonato*", e verrà utilizzato, nei limiti della disponibilità, il fondo specifico già previsto in Convenzione originaria.

Nello svolgimento dell'attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento, comprese le attività oggetto della presente convenzione, l'associazione garantisce che i propri volontari e volontarie operino secondo quanto stabilito dal Piano di protezione civile comunale e dagli strumenti di programmazione e pianificazione ad esso sovraordinati.

ART. 4 – ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le attività richiamate all'art. 1 riguardano, in particolare, il taglio di alberature con uso di motosega, sia a terra che in quota mediante ausilio di funi secondo le norme in vigore concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Detti interventi verranno attuati su richiesta del Comune, entro 60 minuti dalla richiesta stessa, H24, 365 giorni all'anno compresi i giorni festivi.

ART. 5 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione resterà in vigore fino al 31/12/2024, salvo eventuali proroghe.

ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE

Le risorse complessive, a valere sul bilancio comunale, per le attività di cui alla presente convenzione, trovano copertura finanziaria come nel seguito specificato:

- quanto ad € 3.000,00, imputandola al Cap. 9324 “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, annualità 2023, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001, Impegno n. _____;

La somma complessiva di € 3.000,00 verrà impiegata unicamente per il rimborso delle spese documentate sostenute direttamente dall'associazione per lo svolgimento delle attività della presente convenzione, e l'eventuale residuo di fine annualità potrà essere utilizzato, a seguito di provvedimento aggiuntivo di impegno di spesa, per incrementare il budget assegnato a ciascuna associazione nell'ambito della Convenzione originaria, da redistribuire alle stesse proporzionalmente ai punteggi ottenuti dai progetti presentati, per il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Per l'anno 2024, a seguito di eventuali modifiche incrementative che potranno intervenire sullo specifico stanziamento di bilancio, il budget

assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione potrà essere incrementato, sulla base di specifici atti adottati dal responsabile del procedimento, senza necessità di procedere alla sottoscrizione di atti integrativi;

ART. 7 – RIMBORSO SPESE

Il Comune, per lo svolgimento delle attività convenzionali, e per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere all'associazione, quale rimborso spese, un importo pari alla somma delle spese vive documentate per ciascun intervento.

Le spese ammesse al rimborso sono quelle sostenute direttamente, e documentate, dall'associazione per lo svolgimento degli interventi richiesti.

Le parti concordano che eventuali richieste di rimborso per le spese vive sostenute dall'associazione e legate all'impiego di mezzi ed attrezzature durante lo svolgimento delle suddette attività (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese di carburante, i pedaggi autostradali, i costi chilometrici degli automezzi, le spese per i parcheggi a pagamento, etc) rientrano nei rimborsi spese già previsti dalla Convenzione originaria, alla quale si rinvia per i dettagli.

Le parti concordano, altresì, che le spese per i volontari e le volontarie che prendono parte alle attività rientrano nelle somme annuali disponibili già previste per questa tipologia di spesa nella Convenzione originaria, alla quale si rinvia per i dettagli.

L'associazione, con la firma del presente Atto, accetta di non riassegnare le somme ricevute, né totalmente né parzialmente, a nessun titolo, ai propri membri.

Il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con eventuali altri contributi o sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza, a copertura delle medesime spese.

ART. 8 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI

La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata mediante invio delle fatture giustificative delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività e/o per la messa a disposizione delle attrezzature previste dalla presente convenzione.

Le spese di cui trattasi verranno rimborsate comunque nel limite massimo delle risorse disponibili come individuate all'art. 6.

L'Ufficio Protezione Civile effettuerà, sulla documentazione presentata, le necessarie verifiche ai fini dell'adozione del provvedimento di impegno e liquidazione. Successivamente, la Ragioneria comunale provvederà alla emissione dei mandati di pagamento, nei tempi dalla stessa stabiliti.

I versamenti delle somme verranno effettuati mediante bonifici bancari sui conti correnti che saranno indicati dall'associazione.

ART. 9 – SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

Qualora il Comune verifici eventuali inadempienze – da parte dell'associazione – rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, procederà con l'avvio della procedura di contestazione, tramite messaggio di posta elettronica ordinaria. Nell'ambito di tale procedura, l'associazione potrà comunicare le proprie deduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di invio della contestazione stessa.

Trascorso tale termine senza ottenere risposta, oppure qualora le osservazioni

formulate dall'associazione risultino insufficienti o inaccettabili, il Comune, secondo la gravità di quanto accertato, potrà:

- segnalare alla Regione Toscana ed al Dipartimento della Protezione Civile l'inadempienza verificata;

- disporre la sospensione dell'operatività della presente convenzione nei confronti dell'associazione fino al momento in cui siano ripristinate le condizioni previste dalla presente convenzione, fermo restando che il rimborso spese sarà determinato in funzione delle attività effettivamente svolte;

- disporre l'esclusione dell'associazione dalla convenzione qualora questa non sia più in grado di rispettare, con continuità, le norme del presente accordo;

In caso di sospensione, oppure di esclusione, dell'associazione dalla convenzione, il Comune di Livorno procederà al rimborso delle spese sostenute dall'associazione fino a tale data;

Nel caso in cui la Regione Toscana o il Dipartimento della Protezione Civile dispongano l'esclusione o la decadenza dell'associazione dai rispettivi elenchi del Volontariato di Protezione Civile, il Comune, una volta venuto a conoscenza di ciò, potrà dichiarare l'associazione decaduta dalla presente convenzione.

ART. 10 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Le parti convengono, di comune accordo, che la presente convenzione è registrabile in caso d'uso, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. “*Codice del terzo settore*”.

ART. 11 – SPESE

Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'associazione, la quale, con la firma del presente atto, accetta di sostenerle.

ART. 12 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente atto, l'associazione elegge speciale domicilio in Livorno presso la Casa Comunale.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove il Comune sia attore o convenuto, è competente il Foro di Livorno, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 14 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare alcuni dati personali che la riguardano. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Tipologie di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie all'erogazione del servizio o comunque al perseguimento della specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne e penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Finalità del trattamento

Le attività di trattamento saranno finalizzate a:

- erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti;
- contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l'Amministrazione è parte

Base giuridica

Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003 (Codice privacy). Il trattamento dei dati relative a condanne e penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi

stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.

Conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

Tempi di conservazione

I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento, all'erogazione del servizio e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Destinatari dei dati personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.

Alcuni dati essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla

normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di accesso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.

Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni

Diritti dell'interessato

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo

privacy@comune.livorno.it.

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it.

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è l'Avv. Marco Giuri contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it.

La sottoscrizione della presente convenzione, attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

p. il Comune di Livorno

F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente

p. l'Associazione Etruria Soccorso

F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente

Il sottoscritto *Omissis*, in qualità di Presidente dell'Associazione Etruria Soccorso, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di cui agli articoli 2 – organizzazione; 3 – responsabilità; 5 – validità della convenzione; 6 – risorse finanziarie; 7 –

rimborso spese; 8 – modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione e pagamento dei rimborsi; 9 – sospensione, esclusione e recesso; 10 – registrazione e imposta di bollo; 11 – spese; 12 – elezione domicilio; 13 – foro competente; 14 – informativa relativa al trattamento dei dati personali.

p. l'Associazione Etruria Soccorso

F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 375dc20fb13797ba71ce6d6850695caf57a6804a4adb3ff0c07a92139e8fa346

Firme digitali presenti nel documento originale


LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.9288/2023

Data: 01/12/2023

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ETRURIA SOCCORSO – EX ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE DI INSERIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE FIRMATA IL 3/11/2022 – INSERITA TRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E/O RIMOZIONE DI PIANTE ARBOREE PERICOLANTI O CADUTE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b605b4b8f7ef662a_p7m&auth=1

ID: b605b4b8f7ef662a